**Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 615 del 04/10/2011**

**SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------**

**615a** **SEDUTA PUBBLICA**

**RESOCONTO**

**SOMMARIO E STENOGRAFICO**

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2011

**Discussione del disegno di legge:**

[**(2422)**](http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sddliter&id=36010) ***DIVINA e PITTONI. -*** ***Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza***

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza***

[MOLINARI](http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=22762), *relatore*. Signora Presidente, la relazione proposta al disegno di legge e il breve testo del medesimo, composto da un articolo di un solo comma, potrebbero esaurire il ruolo del relatore. Mi corre, tuttavia, l'obbligo di rendere conto che la 13a Commissione permanente ha impegnato utilmente alcune sedute per una puntuale definizione del testo sottoposto oggi all'attenzione dell'Aula. Tra l'altro, la 13a Commissione ha tenuto conto di un ordine del giorno, approvato unanimemente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 18 novembre 2010, che - per facilità di consultazione - deposito agli atti, ma che ritengo utile in questa sede leggere, il cui testo è il seguente: «La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, considerato che l'applicazione dei commi 5 e 12, dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativi alle forme di esercizio dell'attività venatoria in Regioni diverse da quella di residenza, ha originato differenti interpretazioni ed orientamenti, in rapporto alle previsioni degli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; considerata la necessità di definire una lettura condivisa della normativa statale relativa all'esercizio del diritto di opzione delle forme di caccia nel territorio nazionale, al fine di coordinare le disposizioni della normativa nazionale di cui all'articolo 12, commi 5 e 12, della legge n. 157 del 1992, con le previsioni contenute nella disciplina legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; ritenuto a tal fine necessario proporre una norma a carattere interpretativo delle disposizioni nazionali sull'esercizio dell'attività venatoria al di fuori del territorio della Regione di residenza per chiarire il raccordo tra la legislazione nazionale e quella delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; chiede al Governo di promuovere l'adozione di una norma di carattere interpretativo delle disposizioni richiamate in premessa del seguente tenore: "Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso di consentire comunque l'opzione prevista dal comma 5 tra tutte le forme di caccia ivi indicate, fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle predette Regioni a statuto speciale e Province autonome"».

Ripeto che questo è quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, lo scorso 18 novembre 2010. Per ulteriore e puntuale cognizione del contenuto del disegno di legge, che vuole appunto proporre unicamente l'interpretazione autentica di due commi della legge numero n. 157 del 1992 (i commi 5 e 12 dell'articolo 12), correlandone la comprensione ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della medesima legge, mi permetto di rinviarvi al testo dei medesimi. L'opportunità di una norma di interpretazione è in particolare riferibile ai numerosi procedimenti pendenti, conseguenti ad una innovativa interpretazione della normativa da parte degli addetti ai controlli in talune realtà provinciali nell'Appennino tosco-emiliano.

Il disegno di legge aiuta a correttamente coordinare le precise disposizioni della legge n. 157 con le normative proprie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, pure esplicitamente richiamate dalla legge medesima. Questo disegno di legge non modifica in nulla la legge n. 157 sulla caccia, della quale la 13a Commissione sta da due anni ormai esaminando una ampia rivisitazione sulla base di numerosi disegni di legge già depositati, né intende modificare il riconoscimento delle potestà legislative riconosciute alle Autonomie speciali, quanto piuttosto sollecitarne la coordinata applicazione ai diversi casi che possono presentarsi concretamente.

Sottolineo che la necessità di questa norma interpretativa, pur nella consapevolezza di quanto sia delicato e - come si dice - sensibile il tema, sollecita proprio una rivisitazione complessiva della legge n. 157, perché dopo quasi vent'anni occorre prendere atto anche dei numerosi cambiamenti intercorsi, sia in termini di sensibilità ambientale, di programmazione e di controllo, sia in termini di consapevolezza di ruolo da parte - mi pare - del pur difficile mondo dei cacciatori. Ma tutto questo richiede, appunto, ancora un approfondimento nell'ambito della 13a Commissione, e a questa prospettiva è sostanzialmente estraneo il modesto testo oggi sottoposto all'attenzione dell'Aula. Per esso desidero, infine, ringraziare la disponibilità del senatore Divina, primo firmatario dell'originario disegno di legge, che ha sostenuto i contenuti sostitutivi, nonché l'impegno del senatore D'Alì, presidente della Commissione, che ha costantemente operato in modo da rendere proficuo l'*iter* del disegno di legge.